

**Associazione Vitality Impresa sociale**

**STATUTO**

**Art. 1**

**Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita un'Associazione denominata "**Vitality Impresa sociale**". L'associazione dovrà utilizzare la dicitura "impresa sociale" in tutte le sue comunicazioni, a partire dall'iscrizione al relativo registro.

L'Associazione ha sede legale in Milano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato per le comunicazioni e gli adempimenti di legge

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi e uffici operativi anche in altre località italiane ed estere.

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

**Art. 2**

**Durata**

La durata dell'Associazione è stabilita a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento ai sensi di legge e del presente Statuto.

**Art. 3**

**Oggetto**

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di solidarietà sociale. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale operando nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), d) h) i) n) o) p) ed r) del D. Lgs 117/2017.

In particolare l'Associazione si propone tra l'altro, nell'ambito delle attività previste dalla legge e richiamate al precedente capoverso, di svolgere le seguenti attività:

- M. M. M.*
- progettazione, organizzazione e gestione di comunità di pratica sia fisiche che digitali, funzionali all'inclusione di persone in situazioni di bisogno e di difficoltà: neet, disoccupati, inoccupati e giovani a rischio devianza, individui e famiglia indigenti (lettera a);
  - progettazione, organizzazione e gestione di programmi di formazione linguistica, professionale e imprenditoriale volta ad aumentare le competenze ed aumentare l'occupabilità e l'autoimprenditorialità (lettera d e p);
  - progettazione, organizzazione e gestione di programmi educativi, artistici e creativi a beneficio di alunni e docenti delle scuole dell'obbligo e di altri professionisti dei servizi alla persona; (lettera d);
  - redazione e pubblicazione di policy paper, position paper, partecipazione a panel e tavoli tematici a livello nazionale ed internazionale, sviluppo di ricerche-azione sui temi dello sviluppo sostenibile, dell'intercultura, della diversità culturale, della rigenerazione urbana, delle politiche migratorie e altre tematiche socio-economiche rilevanti (lettera h);
  - progettazione, organizzazione e gestione di eventi per la promozione dell'intercultura e dell'integrazione di culture minoritarie (lettera i);
  - progettazione, organizzazione e gestione di format multimediali, anche attraverso l'uso di strumentazione informatica e tecnologica, che promuovano forme di innovazione sociale di interesse generale (lettera i);
  - implementazione di programmi finalizzati ad accompagnare individui, gruppi informali, enti del terzo settore e imprese ad impatto sociale verso la realizzazione di iniziative sostenibili in paesi in via di sviluppo e in transizione (lettera n);
  - implementazione di programmi finalizzati all'accompagnamento di migrazioni di ritorno (lettera n);
  - attività di vendita e commercializzazione di prodotti equosolidali provenienti da aree economiche svantaggiate (lettera o);
  - progettazione, organizzazione e gestione di sistemi di autoproduzione e consumo critico di prodotti primari nell'osservanza delle linee guida nazionali, europee e mondiali sulla transizione ecologica (lettera o).

L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia direttamente che tramite accordi di cooperazione con altri

enti o associazioni sia in Italia che all'estero.

La Associazione potrà compiere attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti di cui all'art. 2 D.Lgs. 112/2017.

La Associazione potrà avvalersi dell'attività di volontari nello svolgimento delle proprie attività nei limiti e con le modalità previste dall'art. 13 secondo e terzo comma D.Lgs. 112/2017.

#### **Art. 4**

##### **Tipologie di soci e loro diritti e doveri**

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

I **soci ordinari** sono le persone fisiche e gli enti che si riconoscono negli scopi dell'Associazione.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dal Consiglio direttivo.

Sono **soci onorari** i soci, persone fisiche, società o enti, pubblici o privati, che aderiscono all'Associazione in sede di costituzione ovvero sono assimilati a tale qualifica con delibera motivata dal Consiglio direttivo, in quanto, per natura, per contributi erogati o per collaborazione prestata, vengono ritenuti essenziali per lo sviluppo della attività dell'Associazione e ha diritto di voto in assemblea.

La divisione degli aderenti nelle diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, che provvede entro sessanta giorni. La domanda di ammissione all'Associazione deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto versamento della quota associativa nonché dall'accettazione dello Statuto. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio

Metas Metas  
Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

E' espressamente vietata la temporaneità della vita associativa.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. L'adesione dà diritto al socio di partecipare all'attività dell'Associazione nei modi stabiliti dal presente Statuto e lo impegna a rispettarne gli scopi nonché a mettere in atto azioni positive dirette a conseguire gli obiettivi generali in conformità alle linee d'azione approvate.

Ogni socio è tenuto a fornire il proprio indirizzo, anche quello di posta elettronica, per la ricezione delle comunicazioni sociali e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5**

##### **Cessazione della qualità di socio**

Il socio perde tale qualifica:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato versamento della quota associativa;
- c. per decesso (in caso di persone fisiche), scioglimento, assoggettamento a procedure concorsuali per gli enti;
- d. per esclusione in presenza di grave motivo (ovvero quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie; oppure quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione).

Le esclusioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per

iscritto al socio e deve essere motivato. Le esclusioni non possono avere alcuna qualifica discriminatoria ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 112/17.

La cessazione dalla qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo.

#### **Art. 6**

##### **Patrimonio e mezzi finanziari**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'importo considerato come tale in sede di trasformazione dalla precedente associazione.

E' vietata ogni distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica quanto previsto dall'art. 3 secondo comma D.Lgs. 112/2017

Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, salvo quanto previsto dall'art. 2 terzo comma D.Lgs. 112/2017.

#### **Art. 7**

##### **esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia dal 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **Art. 8**

##### **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. il Presidente e il Vicepresidente;
- c. il Consiglio direttivo;
- d. l'Organo di controllo.

L'Associazione potrà dotarsi di una struttura organizzativa interna ed assumere personale.

Le modalità di funzionamento e la gestione delle iniziative dell'Associazione potranno essere disciplinate da un regolamento che sarà approvato dal Consiglio direttivo; detto regolamento non potrà derogare alle norme Statutarie.

#### **Art. 9**

Martina Maltezza

### **Assemblea dei soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, chiamati a decidere sulla disciplina e sull'attività dell'ente. Ciascun socio ha diritto a un solo voto.

Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta. Nessun delegato può rappresentare più di un altro socio.

### **Art. 10**

#### **Convocazione dell'Assemblea**

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del Codice civile l'assemblea è, altresì, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

La convocazione deve avvenire, mediante lettera raccomandata o mail inoltrata con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso e deve indicare il giorno, l'ora per l'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nello stesso avviso si può indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

### **Art. 11**

#### **Deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice civile le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono riservate alla competenza dell'**Assemblea ordinaria**:

- a. la nomina del Presidente dell'Associazione e del Vicepresidente;
- b. l'elezione dei restanti membri del Consiglio direttivo e dei membri dell'Organo di Controllo;

- c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio sociale;
- d. l'esclusione degli associati;
- e. la definizione di emolumenti per Consiglieri, Direttore operativo e Revisori, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Sono riservate alla competenza dell'**Assemblea straordinaria**:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonchè la devoluzione del patrimonio residuo e la nomina del/dei liquidatori.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono in prima convocazione la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento Direttivo.

## **Art. 12**

### **Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri comunque sempre dispari, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove), compreso il Presidente e il

vicepresidente, secondo le decisioni dell'assemblea che li elegge.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. In caso di superamento di due dei limiti indicati all'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile ridotti della metà, un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato da parte dei lavoratori, con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 19.

Gli Amministratori devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali volontari o membri degli organi direttivi di ente senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99.

Il requisito dell'Indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un Amministratore sia membro del Consiglio di Amministrazione di società di capitali operante nel medesimo settore della Associazione o svolga in proprio o per conto terzi attività concorrente.

#### **Art. 13**

##### **Decadenza e cessazione dei membri del Consiglio direttivo**

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Consiglio direttivo, il Consiglio coopterà il sostituto che rimarrà in carica sino alla successiva assemblea, appositamente convocata.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo Direttivo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio direttivo, che si intenderà decaduto e sostituito al momento della nomina del nuovo Consiglio.

#### **Art. 14**

##### **Convocazioni e adunanze del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo si raduna almeno una volta l'anno per deliberare la proposta del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri; la

*Milanesi*

*Milanesi*



richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati, anche via telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie seguendo le modalità stabilite dal regolamento.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio direttivo possono tenersi anche tramite videoconferenza.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

#### **Art. 15**

##### **Deliberazioni del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

- a. accetta le domande di adesione e propone l'esclusione dei soci;
- b. determina la quota associativa annua, stabilendo le modalità di pagamento e la conseguente morosità;
- c. compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d. predispone la proposta di bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale;

Il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega e relative modalità.

Il Consiglio potrà inoltre nominare un Direttore operativo per seguire l'organizzazione e le attività ordinarie della Associazione, quando le dimensioni dell'attività lo

richiedano.

#### **Art. 16**

##### **Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ordinaria. Nella stessa riunione e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- assumere, nei casi di necessità e di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente sottoscrive gli atti e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente. Non può assumere la presidenza un soggetto rappresentante di enti di cui all'art. 4 comma 3 D.Lgs. 117

#### **Art. 17**

##### **Sindaci.**

L'Assemblea nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, e articolo 2399 del codice civile. Il funzionamento dell'organo di controllo è normato dall'art. 10 del D.Lgs. 112/2017. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera

Meltes Mellein

San D. S. S.

determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In tal caso, qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

#### **Art. 18**

##### **Bilancio di esercizio e bilancio sociale.**

In relazione alla tenuta delle scritture contabili, alla redazione e deposito del bilancio di esercizio e alla redazione e deposito del bilancio sociale, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 9 del D.Lgs 112/2017.

Il Bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere approvati dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

#### **Art. 19**

##### **Modifica dello Statuto e scioglimento dell'associazione**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio direttivo.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 11, quinto comma.

Tutte le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda dovranno sottostare alla disciplina di cui all'art. 12 primo e secondo comma D.Lgs. 112/2017.

Lo scioglimento può essere proposto dal Consiglio direttivo e deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 11, convocata con specifico ordine del giorno, che nominerà uno o più Liquidatori. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto secondo quanto previsto dall'art. 12 D.Lgs. 112/2017.

#### **Art. 20 Coinvolgimento di lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività**

L'associazione approverà (con delibera approvata dall'assemblea dei soci) appositi regolamenti, eventualmente

distinti per ogni tipologia di attività, nei quali i lavoratori coinvolti e gli utenti e altri soggetti interessati saranno coinvolti, in forme adeguate alle modalità di lavoro e alle tipologie di soggetti, in sede di consultazione e partecipazione alle decisioni dell'impresa sociale,

in particolare tutti i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, saranno invitati a tutte le assemblee degli associati, secondo forme da definire attraverso il regolamento di cui al punto precedente.

#### **Art. 21**

##### **Norme generali**

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dal Codice civile e dal D.Lgs. 112 del 2017 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni

*Motter Motterini*

*Carlo Salsio*

